

Publicato il 08/07/2020

N. 04378/2020REG.PROV.COLL.
N. 10227/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10227 **del** 2019, proposto da Fatima Attardo, Sonia Baio, Gesua Bosco, Franca Castelli, Lucia Loredana Castronovo, Mariangela Castronovo, Domenica Ina Giarrizzo, Loredana Maria Maria, Giuseppina Montaperto e Alessandra Sanfilippo, rappresentate e difese dall'avvocato Giuseppe Limblici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in persona **del** legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello **Stato**, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza **del** Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 12 settembre 2019 n. 10880, redatta in forma semplificata;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica **del** giorno 2 luglio **2020** il **Cons.** Diego Sabatino e rilevato che l'udienza si svolge ai sensi dell'art. 84 comma 5 **del** Dl. n. 18 **del** 17 marzo **2020**, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto della circolare n. 6305 **del** 13 marzo **2020 del** Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e che, ai sensi dell'art. 4 **del** D.L.30 aprile **2020**, n.28 l'avv. Giuseppe Limblici deposita istanza di passaggio in decisione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 10227 **del** 2019, Fatima Attardo, Sonia Baio, Gesua Bosco, Franca Castelli, Lucia Loredana Castronovo, Mariangela Castronovo, Domenica Ina Giarrizzo, Loredana Maria Maria, Giuseppina Montaperto e Alessandra Sanfilippo propongono appello avverso la sentenza **del** Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 12 settembre 2019 n. 10880, redatta in forma semplificata, con la quale è **stato** respinto il ricorso proposto contro il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per l'annullamento - della nota n. 5636 **del** 02.04.2019 a firma **del** Direttore Generale **del** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sul sito istituzionale **del** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con cui il ministero rumeno avrebbe affermato che" l'attestato di conformità degli studi con le disposizioni della direttiva 2005/36/Ce sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all'estero, può rilasciato al richiedente, solo nel caso in cui quest'ultimo ha conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore/post secondaria sia studi universitari".

I fatti di causa possono essere così riassunti.

Con l'atto introduttivo **del** giudizio le parti ricorrenti chiedevano l'annullamento **del** provvedimento in epigrafe indicato in forza **del** quale

l'amministrazione ha negato il riconoscimento in Italia dei titoli abilitativi conseguiti in Romania dai ricorrenti.

Il primo giudice richiamava un proprio precedente, relativo alla vicenda in oggetto, ossia la sentenza n. 9210 **del** 2019, che aveva rigettato la pretesa delle parti ricorrenti e, attenendosi a detto precedente conforme ai sensi dell'art. 74 c.p.a., respingeva la pretesa.

Contestando le statuizioni **del** primo giudice, le parti appellanti evidenziano l'errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello le proprie originarie censure.

Nel giudizio di appello, si è costituito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All'udienza **del** 6 febbraio 2020, l'istanza cautelare veniva accolta con ordinanza 6 febbraio 2020 n. 534, imponendo all'amministrazione di rideterminarsi in relazione alla ragione di diniego espressa.

Alla pubblica udienza **del** 2 luglio 2020, il ricorso è **stato** discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L'appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

2. - In via preliminare, occorre evidenziare che il presente contenzioso, esponente seriale di una vicenda che accomuna una pluralità di interessati, agisce fondamentale contro due diversi atti dell'amministrazione.

In primo luogo, viene gravata la nota n. 5636 **del** 2 aprile 2019 a firma **del** Direttore generale **del** Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione ai titoli denominati "Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II" conseguiti da cittadini italiani in Romania. Nella detta nota si afferma che i titoli così acquisiti non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e si precisa che detta lettura è

conseguente alla posizione espressa dal corrispondente ministero rumeno che ha affermato che “l’attestato di conformità degli studi con le disposizioni della direttiva 2005/36/Ce sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all’estero, può rilasciato al richiedente, solo nel caso in cui quest’ultimo ha conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore/post secondaria sia studi universitari”.

In secondo luogo, viene impugnato, in relazione ad ogni singolo ricorrente in prime cure, il provvedimento individuale dove, facendo applicazione della suddetta nota n. 5636, viene respinta l’istanza dell’interessato, impedendogli conseguentemente la partecipazione alle procedure selettive di interesse.

3. - In relazione al primo degli atti appena citati, che ha un contenuto complesso, comprendente i profili di riconoscimento **del** titolo sia ai fini dell’abilitazione all’insegnamento che ai fini **del** sostegno, questa Sezione ha avuto già modo di esprimersi, con sentenze **nn. 1198, 1521 e 1522 del 2020**, dove si è già rimarcato il corto circuito logico derivante dalla impostazione seguita dal Ministero che, accedendo alla posizione valevole per lo **stato** romeno, dove ben può escludersi la rilevanza della formazione in Italia ai fini dell’abilitazione all’insegnamento in quella nazione, fondamentalmente si finiva per escludere la rilevanza delle lauree italiane nell’ambito **del** territorio nazionale.

Con le citate sentenze, pertanto, rimarcata l’erroneità della mera trasposizione, in ambito nazionale, di osservazioni vevoli unicamente per lo **stato** estero, si è al contrario individuato il corretto percorso argomentativo da seguire, imponendo al Ministero di procedere “alla verifica che, per il rilascio **del** titolo di formazione ottenuto in un altro **Stato** membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (così, **Cons. Stato, VI**, 17 febbraio 2020 n. 1198).

4. - Nella stessa linea argomentativa della citata sentenza (e delle altre che si sono allineate all'orientamento, ora recepito anche dal giudice di prime cure) e in relazione al contenzioso presente, con l'ordinanza cautelare di accoglimento indicata in fatto era **stato** proprio chiesto al Ministero di rideterminarsi, esprimendosi in senso sostanziale sulla rilevanza della formazione svolta in Romania anche in funzione **del** titolo di specializzazione al sostegno, non ricevendo alcuna risposta dall'amministrazione.

Pertanto, anche nel caso in esame, possono essere ripetute le osservazioni fatte proprie dalle sentenze di questa Sezione evocate come precedenti, che hanno osservato come l'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che la p.a., quando esamina una domanda di partecipazione proposta da un cittadino di tale **Stato** membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto **Stato** membro o al riconoscimento dell'equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall'università di un altro **Stato** membro, senza prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l'esperienza professionale pertinente dell'interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa (CGUE, II, 6 ottobre 2015, n.298).

In tale ottica, le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno **Stato** membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro **Stato** membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (CGUE, III , 6 dicembre 2018 , n. 675).

In dettaglio, per ciò che rileva nel caso di specie, va altresì richiamato l'art. 13 della direttiva 2013/55/UE, che ha modificato la predetta direttiva 2005/36, rubricato condizioni di riconoscimento: "1. Se, in uno **Stato** membro

ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale **Stato** membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o **del** titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un altro **Stato** membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un'autorità competente di uno **Stato** membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto **Stato** membro". A propria volta il successivo comma 3 statuisce: "3. Lo **Stato** membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 11 dallo **Stato** membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo **Stato** membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all'articolo 11, lettera c), punto i)."

Pertanto, a fronte della sussistenza in capo all'odierno appellante sia **del** titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo, i presupposti per il contestato diniego non possono fondarsi sull'automatismo indicato dal Ministero che dovrà invece pronunciarsi in termini concreti, tramite la verifica della formazione conseguita, come sopra ricordato.

5. - L'appello va quindi accolto. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa.

P.Q.M.

Il Consiglio di **Stato** in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie l'appello n. 10227 **del** 2019 e, per l'effetto, in riforma della sentenza **del** Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 12 settembre 2019 n. 10880, redatta in forma semplificata, accoglie il ricorso di primo grado;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese **del** doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio **del** giorno 2 luglio **2020** con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Giovanni Orsini, Consigliere

L'ESTENSORE

Diego Sabatino

IL PRESIDENTE

Sergio De Felice

IL SEGRETARIO